



CITTA' DI TORINO

**SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA
GRUPPO SPECIALIZZAZIONE B-GEST.PATRIM.IMM.-ERP-TRASP.E PARCH**

ATTO N. DEL 273

Torino, 27/04/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI

Carlotta SALERNO

Jacopo ROSATELLI

Giovanna PENTENERO

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:
Rosanna PURCHIA - Francesco TRESSO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: PROPOSIZIONE APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELLA SENTENZA N. 316/2022 DEL TAR PIEMONTE SEZ. II. LITE N. 171/2022 (GG).

Con atto notificato via pec in data 3 febbraio 2021 al Comune di Torino, la sig.ra *omissis* presentava ricorso avanti al Giudice Amministrativo, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di euro 5.300,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli affitti delle dimore temporanee e dei danni non patrimoniali in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., asseritamente patiti a seguito del provvedimento di diniego di assegnazione di alloggio di edilizia sociale in emergenza abitativa.

Con sentenza n. 316/2022 del 04/04/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda),...*“definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: - in accoglimento della domanda risarcitoria, condanna il Comune di Torino a pagare a parte ricorrente la somma di euro 4.800,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;- revoca l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;- condanna il Comune di Torino al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per*

compensi, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Vista la richiesta di parte ricorrente e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata".

Vista la nota con la quale l'Area E.R.P. della Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro ha espresso parere favorevole all'interposizione dell'appello avanti al Consiglio di Stato avverso la succitata sentenza, notificata in data 08/04/2022, in quanto pregiudizievole per gli interessi della Città.

Ritenuto che sussistano fondati motivi per impugnare la prefata pronuncia, occorre che la Città proponga appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 316/2022 del TAR Piemonte, al fine di chiederne l'annullamento e la riforma, con istanza di sospensiva, a mezzo dell'Avvocatura Comunale ed eventualmente anche di un professionista del Foro di Roma che verrà individuato con determinazione del Direttore dell'Avvocatura, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese anche a fronte dell'eventuale proposizione di motivi aggiunti e ricorso incidentale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) di autorizzare la Città, in persona del Sindaco *pro tempore*, ad interporre appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 316/2022 del TAR Piemonte sez. II, di cui in premessa, al fine di chiederne l'annullamento e la riforma, con istanza di sospensiva, per svolgere tutte le proprie ragioni e difese, anche in caso di eventuale proposizione di motivi aggiunti e ricorso incidentale, dando mandato al Sindaco, o chi per esso, di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente in giudizio stesso, a mezzo dell'Avvocatura Comunale ed eventualmente anche ad un professionista del Foro di Roma che verrà individuato con determinazione del Direttore dell'Avvocatura, affinché provveda a tutti gli incombenti e atti relativi con riguardo ad ogni stato e grado, compresa l'eventuale attività di esecuzione, con ogni facoltà di legge ed ivi eleggendo domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;

2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

IL SINDACO

Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Giuseppina Isab Gianotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella